

**CORTE DI APPELLO DI FIRENZE**

Seconda Sezione Civile

La Corte, riunita in camera di consiglio, in persona dei sig.ri:

Dr. Paolo Occhipinti, Presidente

Dr. Elisabetta Materi, Consigliere

Dr. Nicola A. Dinisi, Consigliere rel.

nel procedimento iscritto al n. 208/11 Ruolo V degli affari civili, promosso da:

**B. R.**, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società **B.-T. S.p.A.**, rappresentato e difeso dagli avv. (omissis)

**CASO.it**  
CONTRO

**AMMINISTRATORE GIUDIZIALE** della S.p.A. **B.-T.**, (omissis)

Con l'intervento del **PUBBLICO MINISTERO**

Avente ad oggetto: reclamo avverso il provvedimento emesso dal Tribunale di Prato in data 9.3.2011

Ha emesso il seguente

**DECRETO**

R. B., nella qualità sopra indicata (e anche in proprio quale creditore della società), ha presentato in data 8.3.2011 al Ministro dello Sviluppo Economico, ai sensi dell'art. 2, terzo comma, del d.l. 23.12.2003, n. 347 (conv. in l. 39/2004), istanza di ammissione all'amministrazione straordinaria con contestuale richiesta al Tribunale di Prato per la dichiarazione dello stato di insolvenza della società.

Con decreto del 9.3.2011 il Tribunale - richiamato il proprio provvedimento in data 2.2.2011, emesso ai sensi dell'art. 15, comma 8, l.f., con cui veniva disposta la sospensione in via temporanea e provvisoria dei poteri dell'organo amministrativo della società ed veniva nominato, in sua sostituzione, il prof. B. A. "con poteri di gestione e di ordinaria amministrazione" e "con possibilità di compiere atti di straordinaria amministrazione previa autorizzazione del Tribunale, secondo la finalità di garantire la conservazione del patrimonio aziendale..." - ha dichiarato il difetto di legittimazione del ricorrente alla presentazione della suddetta istanza a seguito della sospensione, in virtù del citato provvedimento, dei poteri dell'organo amministrativo e dell'affidamento di essi all'Amministratore Giudiziale nominato in via cautelare, avendo comportato tale provvedimento, in virtù dei suoi effetti anticipatori della sentenza di fallimento, oltre allo spossessamento del patrimonio, il venir meno della rappresentanza processuale dell'impresa da parte del legale rappresentante di questa. Ha inoltre rilevato che il ricorso sottoscritto dal B. nella qualità sopra indicata non è accompagnato da alcuna indicazione di intervenuta delibera del Consiglio di Amministrazione della società, delibera che comunque non avrebbe potuto essere assunta stante la sospensione dei poteri dell'organo amministrativo disposta dal Tribunale.

Il reclamante lamenta l'erronea applicazione degli artt. 2 e 4 del D.L. 347/03, rilevando che la legge non prevede alcuna possibilità di provvedimenti anticipatori del decreto ministeriale di cui al citato art. 2 da parte del giudice, essendo rimesso a quest'ultimo, solo dopo il decreto del Ministro, il potere di dichiarare lo stato di insolvenza ovvero di respingere tale richiesta (in caso di accertata insussistenza dei presupposti di legge) con conseguente cessazione degli effetti del decreto medesimo.

In punto di legittimazione sostiene che la nomina di un amministratore giudiziale, con sospensione dei poteri dell'organo amministrativo, disposta in via cautelare ai sensi dell'art. 15, comma 8, l. f. dallo stesso Tribunale con il provvedimento del 2.2.2011, non comporta il venir meno della legittimazione dell'organo amministrativo a presentare l'istanza di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, trattandosi di istanza di pertinenza

dell'organo rappresentativo della società, i cui poteri non sono venuti meno a seguito del citato provvedimento cautelare, che ha sospeso l'organo amministrativo dall'esercizio della funzione di gestione del patrimonio sociale (devolvendo tale funzione all'amministratore giudiziale) senza incidere sulle funzioni estranee a tale aspetto ed in particolare su quelle che riguardano la società intesa come soggetto giuridico e sono funzionali alla sua tutela. Ha inoltre rilevato che per la presentazione dell'istanza di ammissione all'Amministrazione straordinaria non è prevista la deliberazione del consiglio ma basta la richiesta sottoscritta dal legale rappresentante.

Si è costituito all'udienza l'Amministratore Giudiziale che ha eccepito la nullità/inammissibilità del reclamo e, in subordine, il difetto di legittimazione alla presentazione del ricorso da parte del B. e l'infondatezza delle ragioni addotte dal reclamante.

Ha partecipato all'udienza il Pubblico Ministero che ha formulato le richieste di cui al relativo verbale.

La Corte osserva quanto segue.

Va in primo luogo riconosciuta l'ammissibilità del reclamo alla stregua del disposto di cui all'art. 12, del d.lsg. n. 270/1999, in base al generale richiamo operato dall'art. 8 del d.l. n. 347/2003 alle norme del citato d.lgs. in quanto compatibili. La compatibilità del rimedio deve essere affermata in ragione dell'implicita reiezione del ricorso per difetto di legittimazione alla sua proposizione (parallelamente al rimedio di cui all'art. 9 del d.lsg. 270/1999 che deve ritenersi applicabile alla presente procedura - in virtù della citata norma di richiamo ed in mancanza di specifici mezzi di impugnazione - avverso la sentenza che pronuncia sullo stato di insolvenza).

Va altresì esclusa la nullità del reclamo per difetto di *petitum*, essendo insita nella richiesta di riforma del provvedimento reclamato la domanda di revoca del provvedimento medesimo.

Il reclamante si duole in primo luogo del fatto che il provvedimento reclamato sia stato adottato dal Tribunale anticipatamente al decreto di ammissione del Ministro, al di fuori dell'iter procedimentale previsto dall'art. 4 del d.l. 347/03.

CASO.it

Al riguardo la Corte ritiene che dalla suddetta norma non sia enucleabile un rapporto di stretta e generale pregiudizialità del provvedimento ministeriale oltre i limiti risultanti dalla stessa norma e che pertanto non sia inibita al giudice, al quale il ricorso, ai sensi dell'art. 2 del d.l. 347/03, viene contestualmente presentato per la dichiarazione dello stato di insolvenza, la valutazione immediata di sussistenza delle condizioni ulteriori di proponibilità dell'istanza, oltre quelle previste dall'art. 1 dello stesso d.l. il cui esame la legge riserva, nella prima fase del procedimento (e facendo salva la successiva verifica da parte del giudice), all'autorità amministrativa.

Quanto allo specifico profilo della legittimazione, una delle ragioni per le quali il Tribunale ha ritenuto insussistente tale condizione è rappresentata dal fatto che la sottoscrizione del ricorso non è accompagnata da alcuna indicazione di intervenuta delibera del Consiglio di Amministrazione della società, ossia dal fatto che l'istanza non sia imputabile al Consiglio di Amministrazione ma al solo presidente, ancorché legale rappresentante. R. B.

La Corte ritiene che tale *ratio decidendi* sia fondata e assuma rilievo assorbente rispetto ad ogni altra questione, ai fini del rigetto del reclamo.

In mancanza di una specifica previsione contenuta nell'art. 2 del d.l. 347/2003, la legittimazione a presentare il ricorso introduttivo volto ad ottenere l'ammissione alla procedura concordataria di cui si tratta deve essere attribuita, in linea con il dettato dei cui all'art. 2380bis c.c., all'organo amministrativo della società.

Lo statuto della società individua quale organo amministrativo il consiglio di amministrazione composto da cinque membri. L'istanza di ammissione all'amministrazione controllata di cui al d.l. 347/03 doveva perciò essere deliberata e proposta dall'organo collegiale nel suo complesso. Venendo in considerazione un requisito, quale quello relativo alla legittimazione alla proposizione della domanda concorsuale, che trova la sua fonte nella legge, non trova applicazione il principio di cui all'art. 2384, secondo comma, c.c.-

La legittimazione non può quindi fondarsi sulla sola qualità di presidente del consiglio di amministrazione del B. né essere ricondotta alla sua qualità di

consigliere delegato, non rientrando, peraltro, nei poteri di delega ad esso specificamente conferiti, quali risultano dallo statuto.

Per altro verso la legittimazione non può trovare fondamento nella qualità di creditore della società, contestualmente fatta valere dal B., atteso che - diversamente da quanto previsto dall'art. 3 del d.l. 270/99 con riferimento all'amministrazione straordinaria comune - nella procedura di cui al d.l. 347/03 la legittimazione attiva, a norma dell'art. 2 del d.l., spetta esclusivamente all'impresa e non anche ai creditori.

Il reclamo va dunque respinto.

La particolarità e novità delle questioni giuridiche all'esame giustificano la compensazione delle spese del procedimento di reclamo.

**III CASO.it**  
P.Q.M.

Rigetta il reclamo e compensa le spese.

Firenze, 6.4.2011.

Il Presidente